



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Belluno, sezione per le controversie di lavoro,
dott. ssa Anna Travìa

sent. n° 79/12

cont. n° 306/11

cron. n° 425/1

nella controversia iscritta al n. 306 /11 del ruolo generale promossa da

1. [redacted]; 2. [redacted]; 3. [redacted]
rappresentati e difesi dagli Avv. Marco Cini e Giovanni Attilio De Martin,
con domicilio presso l'Avv. Gianluca Dalla Riva – ATTORE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del
Ministro p.t.

rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Signora

[redacted]
con domicilio presso il medesimo - CONVENUTO

OGGETTO:

RISARCIMENTO
DANNI, ALTRE IPOTESI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 20.9.11 i ricorrenti chiedevano che venisse accertato
e dichiarato il loro diritto all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo,
sia ai fini giuridici che economici dell'intero servizio di insegnamento non di

ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato; che l'Amministrazione convenuta venisse condannata a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato ed a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo che il ricorso venisse respinto perché infondato; in subordine che venisse accertata la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dai ricorrenti.

La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali; depositate note difensive, veniva discussa all'odierna udienza.

I ricorrenti deducono che la clausola 4 comma I dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/ 70 /CE osta al coordinato disposto degli artt. 485 comma I d.lgs. n. 297 / 94 e 4 comma 3 DPR n. 399 / 88 che impedisce ai fini della progressione stipendiale o scatti di anzianità, di riconoscere, dopo il superamento dell'anno di prova come servizio di ruolo, l'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto dal docente statale prima della assunzione a tempo indeterminato.

Prevede l'allegato CES UNICE CEEP alla direttiva n. 70/ 99 che: " Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non

Anna Zeller

possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive."

L'art. 485 d.lgs. n. 297 / 74 dispone che " al personale docente delle scuole di istruzione secondaria (...) il servizio prestato (...) in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi nel periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

Tale norma, non riconoscendo tutti gli scatti di anzianità maturati nel periodo non di ruolo, si pone in contrasto con la sopra riportata clausola dell'accordo citato, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Padova – sezione lavoro nella sentenza n. 758 / 11 dell'11.7.11.

Su tale questione si è pronunciata la Corte di Giustizia europea nel proc. C-307 / 05 deciso con sentenza in data 13.9.07, affermando che " la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.99 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.99, 1999/ 70 /CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato " e che " tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di

una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, se giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato “.

Successivamente nel procedimento C-268 / 06 (c.d. caso Impact) la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea con sentenza in data 15.4.08 ha affermato che il disposto della clausola 4 appare incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato dinanzi al giudice nazionale e che il principio di non discriminazione ivi contemplato va applicato ai lavoratori a tempo determinato sia per la determinazione degli elementi costitutivi della retribuzione, che per la determinazione del livello di tali elementi.

Come rilevato dal Giudice del lavoro di Padova nella sopra citata sentenza, la cui motivazione è interamente condivisibile, da tali decisioni della Corte di Giustizia europea emerge il palese contrasto dell'art. 485 d.lgs. n° 297 / 74 con la clausola 4 citata e la conseguente necessità di disapplicare l'art. 485 citato, al fine di conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.

Invero il riconoscimento della completa equipollenza del servizio svolto come docente non di ruolo a quello svolto come docente di ruolo risulta già contenuto nell'art. 485 d.lgs. citato, che per i primi quattro anni del servizio non di ruolo riconosce già per intero la ricostruzione della carriera, sia sotto il

Quina

profilo giuridico, che sotto il profilo economico; non emergono quindi condizioni oggettive che giustificano il diverso criterio di ricostruzione con riguardo agli anni eccedenti i primi quattro anni.

Il ricorso merita pertanto accoglimento e va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato; l'Amministrazione convenuta va condannata a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato ed a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.

E' parimenti fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., con riguardo a quanto dovuto ai ricorrenti per gli anni antecedenti il quinquennio che ha preceduto il deposito del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il diritto dei ricorrenti all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di


Anna Zucchi

insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato; condanna l'Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato ed a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, ferma restando la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquennio che precede il deposito del ricorso.

2. condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in € 4.500,00, oltre IVA e CPA.

Belluno, 19.6.12

Funzionario Giudiziario
Antonio Coscì



Il Giudice



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Belluno li 19/6/12

IL

Funzionario Giudiziario
Antonio Coscì

